

DETERMINA N. 10/19/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DEL CONTROLLO ESCLUSIVO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA
SOCIETÀ SUPER! BROADCAST S.R.L. A FAVORE DELLA SOCIETÀ
VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTA la comunicazione del 4 novembre 2019 (prot. AGCOM n. 0471362), della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito anche “*VIMNI*”) ai sensi dell’art. 4, comma 10, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione da parte della stessa del controllo esclusivo della società Super! Broadcast S.r.l. (di seguito anche “*Super!*”) dalla società De Agostini Editore S.p.a. (di seguito anche “*DeAgostini*”); per effetto dell’operazione la *VIMNI* è diventata socio unico della società acquisita, detenendone il 100% del capitale sociale;

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, *VIMNI* opera nella fornitura di servizi di media audiovisivi, la controllata *VIMN Advertising and Brand Solutions S.r.l.* opera come concessionaria di pubblicità; *Super!* opera nella fornitura di servizi di media audiovisivi;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
2. la società acquirente Viacom International Media Networks Italia S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere:
 - società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Corso Europa, n. 5, 20122, Milano (c.f. 07237600965);
 - iscritta al ROC con n. 23178, dal 06 febbraio 2013, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi;

- controllata al 100% dalla società Viacom Holding Italia s.r.l. (c.f. 07607680969), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da VIMN Netherlands Holding B. V. (c.f. 52032086) il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da Viacom Overseas Holding C. V. (c.f. 34236116), controllata al 99% da Viacom Netherlands Coöperatief U.A. (c.f. 63993082), controllata, in ultima istanza, per il tramite di Viacom International Inc., da Viacom Inc. (c.f. 20-3515052), società quotata al NASDAQ;
- controllante al 100% la società VIMN Advertising and Brand Solutions S.r.l. (c.f. 12799450155, iscritta al ROC con il n. 16877, dal 06 maggio 2008);
- titolare di tre autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri, con i marchi: “VHI” LCN 67 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/90065 del 15 dicembre 2009), “Paramount Network” LCN 27 (Prot. MISE DGSCER/DIV.III/20001 del 30 agosto 2005) e “Spike” LCN 49 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/0098 del 06 marzo 2009);
- titolare di nove autorizzazioni per la diffusione di programmi via satellite, con i marchi: “Comedy Central” (delibera AGCOM n. 432/16/CONS); “Nickelodeon” (delibera AGCOM n. 431/16/CONS); “Nick Jr” (delibera AGCOM n. 606/15/CONS); “Nick Jr +1” (delibera Agcom n. 607/15/CONS); “Nickelodeon +1” (delibera AGCOM n. 608/15/CONS); “Comedy Central +1” (delibera AGCOM n. 609/15/CONS); “Teen Nick” (delibera AGCOM n. 610/15/CONS); “MTV” (delibera AGCOM n. 263/15/CONS); “MTV Music” (delibera AGCOM n. 262/15/CONS);
- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione: A. R. (rappresentante legale dell'impresa, c.f. *OMISSIS*); Amministratore delegato: C. A. (rappresentante legale dell'impresa, c.f. *OMISSIS*); Consigliere: G. T. (c.f. *OMISSIS*);

3. la società oggetto di acquisizione Super! Broadcast S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in via Giovanni Da Verrazzano 15, 28100 Novara (c.f. 02515370035);
- iscritta al ROC con il n. 29146, dal 15 maggio 2017, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- controllata congiuntamente dalle società *DeAgostini* e *VIMNI*, con il 50% rispettivamente;
- non controllante alcuna società;

- titolare di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri con marchio "Super!" LCN 47 (Prot. MISE n. DGSCER/DIVIII/53760 del 9 agosto 2010);
- titolare di un'autorizzazione per la diffusione di programmi via satellite con marchio "Super!" (delibera AGCOM n. 154/16/CONS e successiva voltura con delibera n. 219/17/CONS del 6 giugno 2017);
- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio Amministrazione: A. R. (rappresentante legale dell'impresa, c.f. *OMISSIS*); Consigliere: C. A. (c.f. *OMISSIS*); Consigliere: G. T. (c.f. *OMISSIS*);

4. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è stata attuata mediante l'acquisizione, da parte della *VIMNI*, del controllo esclusivo della società *Super!*, tramite il rilevamento del 50% delle quote del capitale sociale dalla società De Agostini Editore S.p.a., che ne deteneva, insieme alla notificante, il controllo congiunto. L'atto di cessione è stato sottoscritto in data 18 ottobre 2019 (atto notarile n. repertorio 4237/2694) a rogito del Notaio Paola Avendola; per effetto dell'operazione la *VIMNI* è diventata socio unico della società acquisita, detenendone il 100% del capitale sociale;

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che la società *VIMNI* detiene tre autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre in ambito nazionale, mentre la società *Super!* detiene un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri. L'operazione in esame, pertanto, non determina da parte della società *VIMNI*, anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2017, il gruppo *VIMNI* ha conseguito ricavi pari allo *OMISSIS* % del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 9/19/CONS del 10 gennaio 2019 (€ 17.478 milioni di euro per l'anno 2017). La società *Super!* nell'anno 2017¹ ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC pari allo *OMISSIS* %. Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea determinare da parte della società *VIMNI*, anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

¹ La società è diventata operativa ad aprile 2017 (si veda *Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018*) a seguito del conferimento del ramo d'azienda "Super!".

7. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, si evidenzia che le società partecipanti all'operazione, anche tramite società controllate o collegate, non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;

8. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del *Testo unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguono ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 27 novembre 2019

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano